

di quella iscrizione che sola, secondo i più ovvii principii di diritto comune, secondo la giurisprudenza della Camera, può dar diritto ad un cittadino di godere dei diritti elettorali?

Ecco per quali ragioni io credo che in questa divergenza assoluta d'opinioni, che si è verificata nel seno della nostra Giunta, la Camera non possa lasciare inosservata una questione quale è questa, che involge un principio gravissimo.

Ma parmi di sentir dire che non può farsi, trattandosi di operazioni elettorali, una questione astratta, una questione puramente accademica. E per quanto io terrei sempre a vedere decisa una questione cosiffatta dalla Camera, anche quando non avesse effetto immediato sopra l'elezione della quale si parla, pure nel caso attuale gli effetti del principio da me sostenuti sarebbero evidenti, perchè, togliendo quei 51 voti all'eletto, questi non avrebbe più la maggioranza più uno degli intervenuti alle urne, e sarebbe necessario di proclamare il ballottaggio.

È in questo modo che, invocando dalla Camera una decisione, la quale tronchi questa incertezza che si è verificata nel seno della Giunta, che affermi una interpretazione sicura dell'articolo 58 della legge elettorale modificando la proposta della Giunta, io mi credo in dovere di domandare alla Camera che sia proclamato il ballottaggio fra i due candidati nel collegio di Catanzaro.

MASSA. L'onorevole Nobili ha sollevato una questione che è degna di tutta l'attenzione della Camera. Le chiedo venia se presenterò alcune osservazioni in contraddizione a quanto egli ha testè sostenuto.

Si tratta di definire quale sia il senso dell'articolo 58 della legge elettorale, il quale vuole che allorché un elettore introduce appello davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione pronunciata dal prefetto in Consiglio di prefettura, codesto richiamo abbia un effetto sospensivo.

L'onorevole Nobili, per dire che cotest'articolo non si applica al caso in discussione, nel quale gli elettori erano stati iscritti dal prefetto di Catanzaro per la prima volta nella revisione da esso fatta delle liste elettorali, ha affermato che questi nuovi iscritti non sono elettori; ha osservato che questi non hanno il quasi possesso del diritto elettorale nel quale egli vuole che si trovino coloro i quali sono stati dal prefetto cancellati, onde, richiamandosi contro la decisione prefettizia, possano essere in diritto d'invocare la sospensione sancita dall'articolo 58 della legge elettorale. Ma io credo che codesta dottrina non debba per nulla applicarsi in quest'argomento. L'elettore è colui che ha le qua-

lità richieste dalla legge; i Consigli comunali, il prefetto e il Consiglio di prefettura non attribuiscono già dessi il diritto elettorale, ma solo sono chiamati a riconoscere se concorrano quelle condizioni che la legge richiede per l'elettorato. Quindi noi dobbiamo porre in disparte ogni idea, ogni concetto che il diritto elettorale sorga per volontà o per fatto di queste autorità, le quali non hanno altro mandato che di constatare il concorso in ogni individuo dei requisiti, dai quali sorge il diritto elettorale.

Posta cotesta avvertenza, io prego la Camera di considerare quale è il sistema della legge elettorale. La legge nostra, dopo avere provveduto alla prima compilazione delle liste elettorali, ha stabilito che in ogni anno si addivenga alla revisione e alla rettifica delle liste medesimo. I Consigli comunali sono chiamati nei primi dall'articolo 32 della legge a rivedere le liste nella sessione di primavera, e ad iscrivere quelli nei quali riconoscono concorrere le condizioni richieste per essere elettori.

Ora gli aggiunti dal Consiglio comunale sono iscritti nelle liste elettorali, le quali vengono pubblicate, e perciò fanno parte delle liste stesse del comune, e quanti sono iscritti nelle liste stesse sono intanto elettori, salvo il caso di cancellazione pronunciata nei modi voluti dalla legge.

La stessa autorità che la legge attribuisce ai Consigli comunali l'affida ai governatori o prefetti col l'articolo 44:

« Il governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ha ricevuto le carte dall'intendente procede alla disamina generale delle liste, e vi aggiunge quegli che egli trovi avere i requisiti voluti dalla legge. »

E le liste così rivedute sono pubblicate.

*Voci a sinistra.* Non lo fanno!

MASSA. Se non lo fanno, vuol dire che violano la legge: ma intanto la legge vuole che sieno pubblicate.

Ora, quando una lista elettorale è pubblicata, ognuno iscrittovi sa che fu riconosciuto il suo diritto; se allora comincia una seconda operazione, un secondo studio, in allora i cittadini possono contraddire alla iscrizione che il prefetto ha fatta nelle liste elettorali di taluno che essi ravvisino non averne i requisiti: cotesta opposizione dà luogo ad un giudizio che non è più pronunciato dal solo prefetto, ma è un giudizio contenzioso.

« Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, statuisce sopra i reclami proposti contro le liste elettorali. »

Che cosa avvenne nel collegio di Catanzaro? Avvenne che il prefetto, rivedendo le liste, aggiunse